

L.R. 5/2020, art. 12

L.R. 15/2020, art. 3, c. 40 bis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2022, n. 700

Lr 5/2020, art 12. programma anticrisi covid-19. individuazione delle misure di aiuto attivate e definizione dei criteri e delle modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

1. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi dell'articolo 3 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni e prestiti" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 610/2020.
2. I finanziamenti e le sovvenzioni possono essere concessi, qualora le imprese beneficiarie lo richiedano, a fronte di verifica istruttoria del possesso, da parte delle imprese medesime, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni; in questo caso la concessione è condizionata all'accertamento dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti, da effettuarsi al momento della rendicontazione delle stesse.
3. I progetti oggetto dei finanziamenti e delle sovvenzioni concessi con la modalità di cui al punto 2 sono presentati all'Amministratore del Fondo entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta dei finanziamenti e delle sovvenzioni medesimi.
4. La concessione dei finanziamenti e delle sovvenzioni realizzata con le modalità di cui al punto 2 è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti medesimi.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di conversione.
6. Ai sensi del presente provvedimento, per "commercializzazione" dei prodotti si intende l'immissione dei prodotti sul mercato; il trasferimento dei prodotti tra imprese partecipate non è considerato commercializzazione.
7. Ai finanziamenti concessi per investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 40 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, la deroga al divieto di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera lattiero casearia.

Progetto di coordinamento e ottimizzazione dello sbocco commerciale dei prodotti

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di trasformazione, di commercializzazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero caseari attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle stesse in ambito produttivo e commerciale.
2. Al progetto aderiscono almeno 5 imprese attive in regione che:
 - a) singolarmente, trasformano e commercializzano latte proveniente, per oltre il 75% del totale su base annua, da unità produttive situate nel territorio regionale, di seguito denominate stalle, e commercializzano i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla sua trasformazione;

- b) impiegano complessivamente, per le attività di cui alla lettera a), almeno il 15% della produzione totale annua di latte che le stalle conferiscono a primi acquirenti in regione con riferimento ai dati ricavabili dal portale SIAN;
- c) partecipano alla costituzione ed all'organizzazione in regione di una società consortile, che nell'assetto organizzativo delle stesse assume il ruolo di organizzazione comune che coordina ed ottimizza quantomeno lo sbocco commerciale dei loro prodotti, di seguito definita struttura. L'atto costitutivo della struttura prevede la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare un componente del consiglio di amministrazione della struttura medesima.
3. La produzione annua di riferimento per la dimostrazione dei requisiti è quella desunta dalla media delle produzioni e dei conferimenti del triennio 2018/2020.
 4. Alla struttura ciascuna delle imprese aderenti affida la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di una aliquota inizialmente corrispondente, in totale, all'equivalente di almeno un quinto del latte di cui alla lettera a).
 5. Ciascuna impresa aderente al progetto affida inoltre alla struttura una ulteriore aliquota variabile delle proprie attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione del latte, nonché delle attività di stagionatura, condizionamento, porzionamento e confezionamento dei relativi prodotti, ovvero della conduzione dei corrispondenti impianti.
 6. L'impegno da parte delle imprese all'affidamento di quanto precedentemente indicato ed il possesso da parte della struttura delle attribuzioni necessarie ai corrispondenti adempimenti sono attestati e documentati a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzioni di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito previsti.
 7. Nel caso in cui l'autonoma attività di commercializzazione diretta di una singola impresa abbia interessato un'aliquota pari o superiore al 50% del latte di cui al paragrafo, 2 lett. a), i presupposti per l'affidamento delle attività di cui al paragrafo 5 possono non sussistere.
 8. La struttura assume il compito di rappresentare le imprese aderenti e di agevolare e coordinare l'attivazione del progetto.
 9. Sono beneficiari della sovvenzione la struttura e le singole imprese.
La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
STRUTTURA	80%	1.800.000,00 euro
IMPRESE	80%	1.800.000,00 euro

10. Le richieste di sovvenzione e le relative domande di finanziamento, redatte su modulistica messa a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inoltrate con un'unica comunicazione dalla struttura allo stesso Amministratore con allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;
 - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste da parte della struttura e delle imprese;
 - c) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di sovvenzione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;
 - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o altra spesa prevista dal

progetto;

e) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese o contributi consortili relativi alle seguenti tipologie:

a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento degli stabilimenti produttivi e delle unità operative della struttura e delle imprese, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

c) la costituzione della struttura;

d) le somme conferite da ciascuna impresa per la sottoscrizione delle quote iniziali di partecipazione al capitale sociale della struttura, nel limite massimo del 10% dell'importo massimo del finanziamento concedibile;

e) la commercializzazione, la promozione e la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza del latte, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità del latte, dei prodotti e dei processi;

g) la creazione e l'impiego di sistemi identificativi e di riconoscimento del latte e dei prodotti lattiero-caseari finalizzati alla vendita ed alla distribuzione;

h) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della struttura nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;

i) l'acquisto di materiali biodegradabili o riciclabili per il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;

j) l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto e la distribuzione dei prodotti;

k) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese alla struttura per consentire alla stessa la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. La struttura rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dalla struttura con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte della struttura stessa.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite, per ciascuna impresa e per la struttura, del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) autoveicoli o mezzi di trasporto, ad eccezione dei mezzi elettrici;

b) spese sostenute prima della presentazione della domanda ad eccezione delle spese per la costituzione della struttura.

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti ed alla loro contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento, per un importo pari a quello della sovvenzione. Nel caso in cui le risorse finanziarie del Fondo, così come risultanti dalle indicazioni di spesa impartite all'Amministratore del Fondo dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 istitutiva del Fondo, risultassero insufficienti all'erogazione dei finanziamenti, gli stessi e la relativa sovvenzione sono proporzionalmente ridotti.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
16. La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti, il numero delle imprese aderenti stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese aderenti o la percentuale minima di impiego complessivo di latte non raggiunga il 15% della produzione totale annua di latte delle stalle conferito a primi acquirenti in regione.

3. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo della filiera della carne bovina e suina da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento attuati in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni bovine e suine per le seguenti finalità:
 - a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera delle carni in Friuli Venezia Giulia tramite la valorizzazione delle produzioni ottenute da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento, di seguito denominate carni "antibiotic free";
 - b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute, igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni "antibiotic free";
 - c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni "antibiotic free";
 - d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti delle carni "antibiotic free";
 - e) realizzazione di economie di scala o di scopo.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:
 - a) allevano suini o bovini per la produzione di carni "antibiotic free";
 - b) macellano bovini o suini;
 - c) trasformano carni bovine o suine "antibiotic free" e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni "antibiotic free".

I progetti riguardano allevamenti di suini dedicati esclusivamente alla produzione di carni "antibiotic free" ed allevamenti di bovini con almeno il 5% del numero dei capi totali allevati, così come presenti in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

3. Le singole imprese che aderiscono ai progetti utilizzano servizi accreditati per la certificazione delle carni "antibiotic free" o biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.
4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
5. Ai progetti di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione ed una di commercializzazione. Le imprese di allevamento aderenti ai progetti di ogni singola filiera devono allevare complessivamente almeno 1500 suini o almeno 100 bovini nell'arco di dodici mesi destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

Nel caso in cui, all'interno di ogni singola filiera, siano presenti allevamenti di suini biologici, il numero minimo di capi allevati nell'arco di dodici mesi da ogni singola impresa è pari a 200.

6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.
7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.
8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	50.000,00
ALLEVAMENTO DI BOVINI	40%	25.000,00
MACELLAZIONE	40%	200.000,00
TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00
COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00

La percentuale massima e l'importo massimo della sovvenzione sono raddoppiati per le imprese aderenti al progetto nel caso in cui le spese dalle stesse sostenute ed oggetto della sovvenzione medesima siano destinate in misura prevalente all'attività di allevamento di bovini per la produzione di carni "antibiotic free".

Nel caso di allevamento di suini biologici l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di spese sostenute e destinate prevalentemente alla macellazione e alla trasformazione di carni "antibiotic free", la percentuale massima della sovvenzione è raddoppiata.

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
 - b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
 - c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
 - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
 - e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
 - f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
 - g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.
10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";
 - b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";
 - c) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la macellazione di carni;
 - d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);
 - e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti di filiera;
11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;

- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
 - c) I.V.A. se recuperabile.
12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
 13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
 14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

4. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle imprese di certificazione di prodotti agricoli per progetti volti a garantire la corrispondenza degli stessi ai requisiti dei rispettivi disciplinari

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati ad imprese di certificazione di prodotti agricoli con sede operativa in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento volti a garantire nel territorio regionale la corrispondenza di prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
2. La sovvenzione è richiesta, con domanda all'Amministratore del Fondo inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione del finanziamento. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
3. La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
40%	1.800.000,00 euro

4. Le richieste di sovvenzione e di finanziamento sono corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto;
 - b) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
 - c) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o arredo;
 - d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa di certificazione richiedente.
5. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;
 - b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e impianti per l'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;
 - c) spese per l'elaborazione di sistemi di certificazione identificativi e di riconoscimento dei prodotti agricoli;

- d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).
6. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
 - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
 - c) I.V.A. se recuperabile.
 7. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
 8. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
 9. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
 10. Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23.

5. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo.

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti per la produzione di olive e per la trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse al fine di ripristinare e sviluppare la coltura dell'olivo e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti ai progetti.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:
 - a) produzione di olive;
 - b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti.
3. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
4. Ai progetti di investimento aderiscono almeno sette imprese, di cui almeno cinque di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
5. I progetti prevedono la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di trasformazione, imbottigliamento, etichettatura e analisi di laboratorio nonché la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.
7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti ai progetti e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.
8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di

sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
IMPRESA DI PRODUZIONE	80%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	80%	800.000,00
IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	80%	200.000,00

Ai fini del calcolo della sovvenzione, il valore del bene che la società consortile acquista dalle imprese è ridotto proporzionalmente alla percentuale di quote di partecipazione delle imprese stesse alla medesima società.

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
- f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:

- a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati alla trasformazione delle olive e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;
- b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- c) l'impianto di nuovi uliveti;
- d) la costituzione del consorzio o della società consortile;
- e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti di cui al paragrafo 1;
- f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità dei prodotti e dei processi;
- g) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della struttura nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- h) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile;

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;

- c) I.V.A. se recuperabile;
- 13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
- 14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
- 15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

6. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera della carne suina.

- 1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di investimento attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni suine per le seguenti finalità:
 - a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera produttiva delle carni suine;
 - b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni;
 - c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni;
 - d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti della carne;
 - e) realizzazione di economie di scala o di scopo.
- 2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:
 - a) allevano o macellano suini;
 - b) trasformano carni suine e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni suine.
- 3. Le singole imprese che aderiscono al progetto devono obbligatoriamente aderire a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti e di tracciabilità
- 4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
- 5. Al progetto di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
- 6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti
- 7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle

banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA CONVERSIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELLA CONVERSIONE PER PROGETTO
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	25.000,00	
MACELLAZIONE	40%	800.000,00	
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00	
TOTALE			1.400.000,00

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza
- f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa;

10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;
- c) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).
- d) spese per consulenze relative alla certificazione di qualità e di tracciabilità dei prodotti di filiera;

11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) IVA se recuperabile;

12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione di richiesta della sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è

concesso.

14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
15. Tutte le sovvenzioni concesse alle imprese di allevamento aderenti al medesimo progetto sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto medesimo, il numero delle stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese di allevamento aderenti.
16. Ogni progetto deve avere una durata minima di tre anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria.

7. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo ad un progetto di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto per la produzione, trasformazione, e commercializzazione della canapa coltivata in pieno campo con metodi di coltivazioni biologici al fine di ripristinare e sviluppare la coltura della canapa biologica e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti al progetto.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:
 - a) produzione di canapa biologica coltivata in pieno campo;
 - b) trasformazione di canapa biologica e commercializzazione dei prodotti ottenuti.
3. Le imprese possono beneficiare una sola volta della sovvenzione.
4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
5. Al progetto di investimento aderiscono almeno venti imprese, di cui almeno diciotto imprese di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
6. Il progetto prevede la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di produzione e trasformazione della canapa biologica nonché per la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione e promozione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.
7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti al progetto e di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto stesso.
8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
IMPRESE DI PRODUZIONE	40%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00

IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00
--------------------------------	-----	------------

L'importo massimo della sovvenzione per le imprese di produzione è elevato a euro 35.000,00 nel caso in cui i finanziamenti e le sovvenzioni riguardino anche i contributi consortili.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di contributi consortili per attività svolte dal consorzio o dalla società consortile legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60%.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla trasformazione di canapa biologica, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 1.000.000,00.

Ai fini del calcolo della sovvenzione, il valore del bene che la società consortile acquista dalle imprese è ridotto proporzionalmente alla percentuale di quote di partecipazione delle imprese stesse alla medesima società.

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
- f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di contributi consortili, nel limite massimo di euro 10.000,00 per impresa, e di spese relativi alle seguenti tipologie:

- a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, alla trasformazione della canapa biologica e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;
- b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- c) l'acquisto di macchinari e attrezzature per la produzione e la raccolta della canapa biologica;
- d) la costituzione del consorzio o della società consortile;
- e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti trasformati;
- f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi;
- g) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alla predetta lettera a).

Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese al soggetto consortile per consentire allo stesso la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. Il soggetto consortile

rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dal soggetto consortile con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte del soggetto stesso.

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) I.V.A. se recuperabile;

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

8. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle imprese che procedono alla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla distruzione di barbatelle immobilizzate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita, di seguito "prodotto".

2. Sono beneficiari della sovvenzione le imprese produttrici in regione del prodotto oggetto della distruzione.

3. La distruzione, realizzata con il controllo ufficiale degli Enti preposti, riguarda prodotto per il quale è autocertificata, ai sensi del DPR 445/2000, da parte delle imprese:

- a) la produzione in regione, nell'anno 2021, da parte delle imprese richiedenti la conversione;
- b) la corretta conservazione e il mantenimento qualitativo dei prodotti;
- c) la mancata vendita.

4. Per la distruzione di barbatelle, si fa riferimento al prodotto denunciato al Servizio fitosanitario regionale che ha ottenuto il controllo e la certificazione alla messa in commercio come da modulo previsto dal d.lgs. n. 16/2021.

5. Al fine della sovvenzione, le imprese autocertificano, ai sensi del DPR 445/2000, altresì:

- a) che il valore, espresso in termini quantitativi della produzione venduta nell'anno 2021, per la tipologia di prodotto oggetto della distruzione, non è superiore alla media dei valori delle stesse produzioni annue vendute, realizzate nel triennio 2018-2020;
- b) il valore di costo del prodotto oggetto della distruzione.

6. Le imprese attestano quanto in precedenza previsto con autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 corredata da una specifica valutazione di congruità resa da un revisore legale iscritto all'elenco o dal collegio dei revisori nel caso di cooperative.

7. La sovvenzione è richiesta dalle imprese con domanda presentata all'Amministratore del Fondo, inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione dei finanziamenti. La richiesta di finanziamento e di sovvenzione redatta su modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo, è inviata dalle imprese anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
8. La misura massima della sovvenzione è pari al valore di costo del prodotto oggetto di distruzione e soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE per finanziamento
BARBATELLE	20%	1.000.000,00

9. La richiesta di finanziamento e di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva della preventivata distruzione del prodotto;
 - b) autocertificazioni di cui ai paragrafi da 3 a 5.
10. I finanziamenti oggetto delle sovvenzioni sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
11. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione, condizionatamente all'accertamento dell'avvenuta distruzione del prodotto.
12. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta distruzione del prodotto certificata dalle Autorità competenti.

9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali per progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati alle associazioni che svolgono nel territorio regionale attività di miglioramento delle specie animali, per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. La sovvenzione è richiesta, con domanda all'Amministratore del Fondo inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione del finanziamento. La richiesta di finanziamento e di sovvenzione redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, è inviata dalle imprese anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della conversione
3. La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO (€)
80%	450.000,00

-
4. Le richieste di sovvenzione e di finanziamento sono corredate dalla seguente documentazione:
- a) relazione descrittiva del progetto;
 - b) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
 - c) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
 - d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'associazione
5. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili;
 - b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, anche usati;
 - c) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).
- Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
 - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
 - c) I.V.A. se recuperabile
6. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione, condizionatamente all'accertamento dell'avvenuta distruzione dei prodotti.
7. La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
8. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.